



CONSIGLIO NAZIONALE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

PROT. 12470 DEL 05-12-2008

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO COORDINAMENTO E VIGILANZA  
ORDINI TERRITORIALI  
PO 521/2008

*Spett.le Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili  
di Gorizia*

Con riferimento al Vostro quesito pervenuto in data 06 Novembre 2008, con il quale si chiedono chiarimenti in materia di *Tirocinio e di Regolamento del Sigillo Professionale*, il competente ufficio ha esaminato l'istanza ed ha redatto il seguente motivato parere.

1. Con riguardo alle norme che regolano l'istituto della pratica, in generale si osserva che il *LIBRETTO DEL TIROCINIO* tenuto dall'iscritto praticante viene numerato e vistato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine: il professionista dominus attesta la veridicità delle annotazioni ivi riportate mentre l'Ordine esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio. Non assumono particolare rilievo giuridico le modalità concrete con cui vengono esplicitati i suddetti obblighi; non si ravvisano pertanto specifiche ragioni per la sostituzione del libretto della pratica, così come per il numero di iscrizione che può rimanere senz'altro lo stesso.
2. In merito ai provvedimenti da intraprendere nei riguardi del praticante che senza giustificati motivi abbia sospeso la pratica, si osserva in via preliminare che, ai sensi dell'*art. 42, commi 1 e 2, D.Lgs. 139/2005*:  
"1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni. 2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Nazionale, stabilisce con proprio *REGOLAMENTO* i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le *FORME DI VIGILANZA* dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative *SANZIONI DISCIPLINARI, ...*".

Dispone inoltre l'ultimo comma dell'*art. 44, D.Lgs. cit.*:

“Il Consiglio dell’Ordine territoriale verifica l’effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’art 42, comma 2”.

Nella speranza di ben interpretare il quesito posto (in esso si parla infatti genericamente di interruzione del tirocinio senza giustificati motivi, senza null’altro aggiungere), dando per scontato che l’Ordine abbia già provveduto a contattare senza esito il praticante e che il dominus non sia stato in grado di fornire elementi utili che giustifichino l’interruzione, si osserva quanto segue.

Alla luce del quadro di riferimento descritto, e *nelle more dell’emanando regolamento del MIUR*, si ritiene che, fatte salve le sospensioni giustificate da cause di forza maggiore documentate in modo idoneo, nonché quelle che dovessero realizzarsi in conseguenza di sanzioni – comminate all’esito di altrettanti procedimenti disciplinari – inflitte allo stesso praticante o al professionista presso il quale il tirocinio è svolto, l’inosservanza delle norme che regolano lo svolgimento del tirocinio, costituisca indice di mancata diligenza nello svolgimento della pratica professionale da parte del tirocinante, come tale sottoponibile a specifico procedimento disciplinare secondo il regolamento del consiglio Nazionale emanato ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 139/05. Potrà essere comminata la sanzione della cancellazione dal registro dei tirocinanti, con conseguente inefficacia del periodo di pratica già compiuto, essendo venuto meno il requisito della continuità e della mancanza di interruzioni, espressamente richiesto dal menzionato art. 42, comma 1, D. lgsl. cit.

3. In risposta all’ultimo quesito, con il quale l’Ordine chiede se esista una modulistica ad hoc in ottemperanza alla richiesta di *CONCESSIONE IN USO DEL SIGILLO* e per l’*ARCHIVIAZIONE* dello stesso, ad oggi è possibile, nel rispetto delle disposizioni che regolano l’uso del sigillo professionale identificativo degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, approvato dal C.N. in data 01/10/2008, adottare la forma che si ritiene più confacente.

Con i migliori saluti

Roma, 03 Dicembre 2008

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. Pietro Rosi)

